

SETTORE III - SERVIZIO CAVE,
COMPATIBILITA' AMBIENTALE,
RISORSE IDRICHE ED ENERGIA
UFFICIO AIA

DETERMINAZIONE N. 2460
del 09/12/2025

PROPOSTA N. 3246 / 2025

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELLA PARTE II TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152. RIESAME CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, COMMA 3, LETT. B), DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152. INSTALLAZIONE VINAVIL S.P.A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con Provvedimento Unico dello SUAP di Domodossola n. 311/12 Suap del 21/12/2012 è stata rinnovata in capo alla VINAVIL S.p.A. l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Titolo I della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 relativa all'installazione sita in Villadossola (VB) per lo svolgimento dell'attività IPPC Codice 4.1h) "Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base. Materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)", aggiornato con Determinazione Dirigenziale 2658 del 24/12/2014 della Provincia del Verbano Cusio Ossola;
- quest'ultima determinazione dirigenziale prevedeva il riesame/rinnovo decorsi 12 anni dall'ultimo rinnovo avvenuto il 21/12/2012;
- con istanza del 24/07/2024, ns. prot. n. 14978 del 29/07/2024, completata in data 20/09/2024, la Società VINAVIL S.p.A., ha richiesto alla Provincia del Verbano Cusio Ossola l'avvio della procedura di VIA di cui all'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 comprendente l'istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale il Gestore ha altresì comunicato le seguenti ulteriori modifiche non sostanziali:
 - ricircolo parziale acque di raffreddamento – ns. prot. n.13190 del 15/07/2025;
 - recupero condense – ns. prot. n.14258 del 29/07/2025;
 - recupero termico da emissioni impianto spray drier – ns. prot. n. 14260 del 29/07/2025.
- tutte le citate modifiche confluiscono nel presente provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorizzazione Integrata Ambientale è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- in data 11/09/2025, 30/10/2025 si sono svolte le sedute della Conferenza dei Servizi nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, nel corso delle quali la Società Vinavil S.p.A. ha provveduto a fornire le integrazioni richieste dagli Enti interessati anche ai fini del rilascio del

riesame oggetto del presente provvedimento; in particolare nella seduta del 30/10/2025 l'Ufficio AIA provinciale, ai fini dell'emissione del provvedimento autorizzativo di competenza, ha richiesto opportuni chiarimenti, pervenuti in data 30/09/2025 (ns. prot. n. 17973);

- la Conferenza dei Servizi si è conclusa, tra gli altri, con una valutazione favorevole al riesame dell'AIA;
- in sede di conferenza di Servizi è stato altresì acquisito il contributo dell'ARPA Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est - Attività di Produzione Nord Est, ns. prot. n. 19512 del 30/10/2025;
- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per l'istruttoria del procedimento di riesame con valenza di rinnovo oggetto della presente autorizzazione;
- le modifiche impiantistiche comunicate dal gestore risultano conformi ai principi della vigente normativa in materia di tutela di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- la Società VINAVIL S.p.A. risulta avere la certificazione UNI 14001:2015 Certificato n. 14770 con validità sino al 10/06/2027;

ESAMINATA la documentazione presentata dal gestore VINAVIL S.P.A. in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni presentate nel corso del procedimento e agli atti dell'ufficio.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare con valenza di rinnovo l'Autorizzazione Integrata Ambientale della VINAVIL S.p.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere recependo le modifiche comunicate dal Gestore di cui sopra.

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, s.m.i.;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- la L.R. Piemonte n. 13 del 26 Marzo 1990 *"Disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature"* e s.m.i.;
- la L.R. Piemonte n. 6 del 07 Aprile 2003 *"Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali"*;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 Regione Piemonte con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- il Regolamento Regionale n. 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e s.m.i., *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"* (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare

per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art.7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

- il D.Lgs 159/2011 *"Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*;
- il Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 97 del 29/09/2025 *"Incarichi di direzione dell'ente – Proroga"*, che ha prorogato gli incarichi in essere sino al 31/12/2025;
- la Determinazione Dirigenziale n. 2003 dell'01/10/2025 della Provincia del VCO *"Nomina dei responsabili dei servizi e P.O. nel Settore III per il periodo 01/10/2025 – 31/12/2025"*;
- il Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 48 del 24/04/2025 con il quale dalla data del 24/04/2025 le competenze e tutti i procedimenti in essere dell'Ufficio AIA, dal Settore V Ambiente e rifiuti e bonifiche sono state trasferite al Settore III Assetto del Territorio, georisorse e tutela faunistica, all'interno nel Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche Energia.

PRESO ATTO CHE:

- In data 27/10/2025 è stata inoltrata richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011, attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
 - alla data della presente determinazione non risulta il rilascio della comunicazione suddetta pur essendo trascorsi più di 30 giorni dalla richiesta della medesima;
 - sono state acquisite le relative autocertificazioni di cui all'art.89 del D.Lgs. 159/2011;
 - il provvedimento finale può essere rilasciato e qualora pervenisse in seguito comunicazione antimafia interdittiva si provvederà secondo i disposti di cui all'art.88 del D.Lgs. 159/2011

PRESO ATTO altresì di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 9, del D.Lgs. 152/2006 in base al quale *"Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni"*.

DETERMINA

1. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
2. **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del D.Lgs. 152/06 es.m.i., in capo alla Società VINAVIL S.P.A. all'esercizio, presso l'installazione sita in Via Toce n. 7, nel Comune di Villadossola (VB), della seguente attività dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs152/06 e s.m.i dell'attività IPPC:
Codice IPPC: 4.1 h) – Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
3. di dare atto che la suddetta autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di reflui domestici, in strati superficiali del sottosuolo di alla L.R. 13/1990;
 - nulla osta al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.,
 - autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'articolo 208 del D.Lgs 152/2006 *(End of Waste)*;
 - nulla osta di cui all'articolo 8, cc. 4 o 6 della Legge n. 447/1995 e s.m.i..

4. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'**Allegato A – PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO** e nell'**Allegato B – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
5. Di stabilire, con riferimento all'autorizzazione ex articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Provincia del Verbano Cusio Ossola, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata ex articolo 208 del D.Lgs. 152/2006, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Provincia del VCO, delle garanzie prestate.
6. Di stabilire, altresì, che:
 - a) in base all'art. 29 octies, comma 3, comma 4 e comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente AIA è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi **12 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale);
 - b) l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 - c) il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
 - d) la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
 - e) le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-novies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
 - f) il Gestore è tenuto ad informare la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
7. Di trasmettere il presente provvedimento al 3° Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Ufficio Cave e Compatibilità Ambientale.

AVVERTE

1. Le condizioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quatterdecies* del D.Lgs. 152/2006.
2. Qualora l'esito della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 159/2011 evidenziasse la sussistenza di cause ostative all'esercizio dell'attività, si procederà secondo quanto disposto ai sensi dell'art. 88 del medesimo decreto.
3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
COSTA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)